

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

## ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare l’adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all’art. 4 (soggetti adottanti). Il presente Regolamento trova applicazione, con le illustrazioni dei vari articoli, nei piccoli giardini e spazi verdi che rientrano nel **verde di vicinato** (riferito a spazi verdi che hanno una superficie inferiore ai 500 mq), nel **verde di quartiere** (riferito a spazi verdi che hanno una superficie compresa tra i 500 mq ed i 5.000 mq) e nel **verde di arredo** utilizzato per creare separazione lungo la viabilità veicolare (bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico) o interventi di miglioramento delle infrastrutture o delle zone industriali. L’Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
  
2. L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
  - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
  - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, più in generale del patrimonio comunale;
  - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
  - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
  - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano; o creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano; o recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune; o incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
  
3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è la concessione/adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

**2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.**

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

## ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza plessi scolastici;
- Aree centro storico;
- Aiuole fiorite;
- Aree generiche;
- Aree verdi utilizzate per creare separazione lungo la viabilità veicolare;

2. Presso il Comune di Tempio Pausania, sul portale del Comune di Tempio Pausania ([www.comune.tempiopausania.ot.it](http://www.comune.tempiopausania.ot.it)), sarà possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione.

3. Gli elenchi, di cui al comma 2, non saranno tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde eventualmente non comprese nei suddetti elenchi di proprietà del Comune, previo parere positivo del Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, del Comune di Tempio Pausania, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.

4. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione e quelle da attrezzare, avente valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, sarà pubblicato sul portale del Comune ([www.comune.tempiopausania.ot.it](http://www.comune.tempiopausania.ot.it)), e sarà altresì disponibile presso il Settore Tecnico, Ufficio Ambiente.

5. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2 è disponibile come da Allegato 1 del presente Regolamento. Il medesimo elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, del Comune di Tempio Pausania.

## ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:
  - a. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
  - b. organizzazioni di volontariato;
  - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
  - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.
  - e. privati cittadini
  
2. I soggetti di cui al comma d, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

## ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la **manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, **eventuale messa a dimora di piante arbustive da macchia mediterranea e ornamentali, escluse essenze arboree**, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
  
2. la **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Settore Tecnico, Ufficio Ambiente ed Edilizia Privata, del Comune;

**Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.**

## ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 2 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1), il **Settore Tecnico predispone apposita Determinazione di affidamento cui seguirà stipula di Convenzione** e procede alla firma della stessa con il concessionario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa al Settore Tecnico, Ufficio Ambiente), la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale che, valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde, dando nel contempo mandato al Settore Tecnico per la stipula della convenzione.

4. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 3 al presente Regolamento.

5. La proposta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- I. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- II. **planimetria ubicativi dell'area richiesta o indicazione di confinanti e vie pubbliche adiacenti, o estremi catastali**

b) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- I. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
- II. descrizione della riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante con il dettaglio degli interventi previsti, e la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

9. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

## **ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI**

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere protocollata all'attenzione del Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 6 commi 2 e 3, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, e della Polizia Municipale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 10 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) al Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

**10. Il soggetto adottante dovrà presentare apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità atta a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, infortunio, connessi e/o derivanti dallo svolgimento delle attività poste in essere all'interno dell'area affidata, che dovessero verificarsi, riferiti al richiedente e/o a chi svolge tali attività.**

11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

12. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica saranno concordati caso per caso in considerazione della situazione di fatto e di fattibilità relativa all'area richiesta.

## **ARTICOLO 8 – SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA**

1. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione del Settore Tecnico, Ufficio Edilizia Privata, il progetto dei cartelli pubblicitari indicanti i dati dell'adottante, che dovranno comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello pubblicitario cm 90 (orizzontale) x 60 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo 2 cartelli;
- **l'autorizzazione per la realizzazione ed installazione del cartello sarà disposta dall'Ufficio Ambiente del Settore Tecnico, all'interno dell'atto di affidamento** e, in deroga al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, sarà esente dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni.

## **ARTICOLO 9 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 10. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

## **ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE**

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Settore Tecnico, Ufficio Ambiente, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere dello Stesso Ufficio, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione,.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed il mancato rispetto delle conseguenti richieste del Settore Tecnico (come da art. 7 comma 7), comporterà l'immediata decadenza della convenzione.

4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico, Settore Ambiente, con un anticipo di almeno 90 giorni.

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

## **ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ**

Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, comma **10**, il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

## **ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Tempio Pausania.